



COMUNE DI TREISO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO:

**ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
IMU**

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MEINARDI Lorenzo - Sindaco	Sì
2. FRANCHI Pierangelo - Vice Sindaco	Sì
3. VOLA Aldo Agostino - Assessore	Sì
4. RIGO Daniela - Assessore	Sì
5. FERRINO Luca - Consigliere	Giust.
6. PERNO Aldo - Assessore	Sì
7. BONGIOVANNI Domenico - Consigliere	Sì
8. BOFFA Chiara - Consigliere	Sì
9. NADA Bruno - Consigliere	Sì
10. GRASSO Valentina - Consigliere	Giust.
11. BALDI Mario - Consigliere	Sì
12. MARCARINO Anna Maria - Consigliere	Sì
13. GIACONE Roberto - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale NARDI dott. Massimo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEINARDI Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del Decreto denominato Salva Italia, D. L., n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, che anticipa, in via sperimentale, al 01/01/2012, l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria), la cui applicazione a regime è fissata al 2015;

VISTO l'art. 8 del D. Lgs 23/2001, che, in particolare, stabilisce essere l'imposta municipale propria quella che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

VISTO l'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che:

- definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il - 16 giugno;

VISTO altresì l'art. 9 del D. Lgs. 23/2011 con particolare riferimento in materia di approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli e termini per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità, di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni interessi e contenzioso;

PRESO ATTO che:

- l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs, 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;

- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati A/10 e D5;
- 60 elevato a 65 a decorrere dal 01/01/2013— per i fabbricati del gruppo D (escluso D5);
- 55 per la categoria C/1

- al reddito dominicale dei terreni agricoli iscritti in Catasto al 1° gennaio dell'anno imposizione, rivalutato del 25%, viene applicato un moltiplicatore pari a 130; per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola viene applicato un moltiplicatore pari a 110;

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma *i-bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

- l'aliquota di base dello 0,76% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti da soggetti IRES, nonché per gli immobili locati, può essere ridotta fino allo 0,4%;

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. L'importo della detrazione di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di € 200,00, si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverosia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al "*soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale*" ed i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23/12/1996 n. 662 vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

DATO ATTO che lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta Municipale Propria computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla L. 133 del 26/2/1994, l'aliquota base dello 0,76 per cento. Le detrazioni e le eventuali riduzioni deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione della ante descritta quota di imposta riservata allo Stato; le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni derivanti dallo svolgimento delle stesse;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 che prevede essere anche l'istituzione d'imposta di competenza dell'organo Consiliare;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina delle entrate ordinarie e tributarie;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 11 del 03/03/2012 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2012 nel quale è previsto lo stanziamento relativo all'imposta di che trattasi sulla base delle aliquote d'imposta ivi proposte;

RITENUTO in relazione alle esigenze di bilancio, connesse alla riduzione delle risorse erariali e di altre entrate ed all'incremento di alcune spese, di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente, determinare le aliquote nella misura proposte dalla G.C. con la deliberazione richiamata nel punto precedente;

VISTO il comma 6 dell'art. 13 in questione che individua in capo all'organo consiliare la potestà di modificare le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 21/12/2011 di differimento al 31/03/2012. Del termine per deliberare il bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

VISTO, altresì, il comma 15, dell'art. 13 citato il quale prevede l'invio, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo la quale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D. Lgs. 446/1997;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

CON votazione favorevole resa all'unanimità;

DELIBERA

- Quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto.
- di prendere atto che dall'01/01/2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto "Salva Italia" D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, l'imposta municipale propria (IMU), la cui applicazione a regime è fissata al 2015.
- di stabilire che per le di seguito elencate fattispecie immobiliari si applicano le aliquote e le detrazioni nella misura base fissata dalla legge, e precisamente:
 - per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate, l'aliquota è dello 0,4 per cento e la detrazione di € 200,00; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 euro,
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è dello 0,2 per cento.
- di stabilire l'aliquota dello 0,86 per cento per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali, atteso che il comma 6 del citato articolo 13 consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota di base dell'imposta fissata nello 0,76 per cento.
- di fissare in € 3,00 l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati rimborsi.
- di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D. Lgs. 446/1997.

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : MEINARDI Lorenzo

Il Segretario Comunale
F.to : NARDI dott. Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____.

Treiso , li _____

Il Segretario Comunale
F.to : NARDI dott. Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Treiso , li _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29.03.2012

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale
NARDI dott. Massimo